

(N. 503-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 marzo 1955

modificato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1955 (V. Stampato N. 1554)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

e col Ministro della Difesa
(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1955

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonché fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I marittimi militarizzati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, possono presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione, relativamente al periodo dal 1º marzo 1943 al 15 aprile 1946, dell'indennità mensile di cui agli articoli 1 e 2 della legge predetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, potranno, altresì, presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione della indennità prevista dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, o della indennità sostitutiva di quella predetta, stabilita dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, i marittimi militarizzati infortunati nel periodo compreso tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1950, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3 della legge predetta e dai decreti sopracitati, o gli aventi causa di tali marittimi, in caso di morte di questi ultimi.

Art. 3.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la assistenza alla gente di mare presenterà, per l'approvazione, il rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, giusta il disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge sopracitata, versando l'eventuale residuo attivo all'Erario in conto entrate.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

È concesso un contributo straordinario di lire 1.500.000 a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità esistenti sul capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54 per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che ha prorogato le disposizioni della legge 2 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico.

All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità esistenti sul capitolo n. 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1955-56 per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che ha prorogato le disposizioni della legge 2 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.